



Città di Portogruaro
Provincia di Venezia

**REGOLAMENTO
PER LA FORMAZIONE E IL
FUNZIONAMENTO DEL
COMITATO GEMELLAGGI**

Approvato con deliberazione del C.C. n. 37 del 18.04.2005

INDICE

Definizione e Finalità

Art. 1

Art. 2

Dotazione finanziaria

Art. 3 - Risorse

Art. 4 - Gestione delle risorse

Funzionamento

Art. 5 - Organi

Art. 6 - Assemblea dei soci

Art. 7 - Coordinamento dei Rappresentanti

Art. 8 - Giunta esecutiva

Art. 9 - Decadenza componenti

Funzionamento e competenze

Art. 10 - Assemblea dei soci

Art. 11 - Coordinamento dei Rappresentanti

Art. 12 - Giunta esecutiva del Comitato

Art. 13 - Convocazioni e votazioni

Ruolo del Comune

Art. 14 - Attività amministrativa

Art. 15 - Locali

Art. 16 - Norme generali

Art. 17 - Attrezzature e altri beni

Definizione e Finalità

Art. 1

È istituito nel Comune di Portogruaro il "**Comitato gemellaggi**", di seguito indicato come **Comitato**, col compito di favorire la sensibilizzazione della cittadinanza alle motivazioni del gemellaggio ed una larga e consapevole sua partecipazione alle varie iniziative, con particolare riguardo alla mobilitazione delle varie associazioni, organismi e gruppi sociali che operano nel Comune sul piano economico, culturale, sociale, sportivo, ecc..

Art. 2

Il Comitato è la proiezione operativa dell'Amministrazione Comunale, che rimane unica responsabile delle scelte e degli orientamenti di fondo del gemellaggio.

Il Comitato è altresì l'organismo che riunisce quanti, a titolo personale od in rappresentanza di altri soggetti, manifestino interesse alle attività del Comitato di cui al precedente articolo ed esprimano la loro disponibilità a collaborare con l'Amministrazione comunale per il loro raggiungimento.

A tali soggetti viene quindi riconosciuta la qualifica di "soci del Comitato" .

Nell'esercizio della sua attività il Comitato - d'intesa con l'Amministrazione comunale - terrà costanti rapporti con il mondo dell'associazionismo locale e con le varie componenti socio-economiche del territorio curando la diffusione di una coscienza europeista tra i cittadini, nella consapevolezza che il gemellaggio ha un profondo e irrinunciabile significato politico volto a favorire l'Unità dell'Europa al servizio della pace e della fratellanza tra i popoli della Terra.

Dotazione finanziaria

Art. 3 - Risorse

Affinché il Comitato possa realizzare gli scopi di cui all'art. 1 il Consiglio comunale provvederà ad iscrivere nel bilancio di previsione di ogni anno un apposito stanziamento di spesa.

Il Comitato, al fine di incrementare sempre di più le proprie attività, potrà inoltre giovare di contributi da parte di Enti e privati, del ricavato di manifestazioni organizzate allo scopo e di altre fonti di entrata da stabilire di volta in volta.

Art. 4 - Gestione delle risorse

I mezzi finanziari a disposizione del Comitato per il suo funzionamento e per l'esplicazione della sua attività potranno essere utilizzati con le seguenti modalità:

- a) attraverso la gestione diretta da parte dell'Ente per la realizzazione delle azioni di interesse per l'intera Comunità e, in particolare, degli incontri ufficiali;

- b) attraverso la attribuzione, da parte della Giunta esecutiva del Comitato, della gestione della singola iniziativa, ad una o più fra le Associazioni, Enti, Organismi facenti parte del Comitato stesso per azioni specifiche rientrati nella loro attività statutaria e limitatamente ai fondi reperiti allo scopo.

Nell'ipotesi di cui al punto b):

- l'iniziativa deve rientrare fra quelle previste nel programma annuale e sue successive modifiche ed integrazioni con le modalità previste nei successivi articoli,
- il gestore dovrà rendicontare alla Giunta esecutiva l'utilizzo delle risorse,
- anche il Comune potrà contribuire al reperimento delle risorse necessarie tramite erogazione diretta di fondi all'associazione Ente/Organismo indicato dalla giunta esecutiva del Comitato con le modalità previste dal vigente Regolamento per l'erogazione di contributi.

Funzionamento

Art. 5 - Organi

Sono organi del Comitato:

1. l'Assemblea dei soci;
2. il Coordinamento dei Rappresentanti;
3. la Giunta esecutiva.

Art 6 - Assemblea dei soci

L'assemblea dei soci è composta:

- a) dai soci di diritto rappresentati dai tutti i componenti del Coordinamento;
- b) dai soci ordinari rappresentati da ogni cittadino persona fisica iscritto nelle liste elettorali del Comune di Portogruaro o in qualità di rappresentante di Ente Associazione o persona giuridica privata che aderisca ai principi ed alle finalità di cui al precedente art. 1;
- c) dai soci onorari rappresentati dai soggetti che si siano particolarmente distinti nell'attività di sostegno alla promozione dei principi di cui al precedente art. 1 così come individuati dal Coordinamento o dall'Amministrazione comunale.

La qualità di socio ordinario ha durata annuale e si consegue a seguito di presentazione di apposita domanda con le modalità che saranno stabilite dalla Giunta esecutiva del Coordinamento la quale sarà anche competente a pronunciarne la decadenza.

Art. 7 - Coordinamento dei Rappresentanti

Il Coordinamento dei Rappresentanti denominato in seguito come "Coordinamento" riunisce appunto le Rappresentanze del Comitato ed è istituito con delibera della Giunta Comunale.

Del Coordinamento faranno parte:

- a) il Sindaco o suo delegato;
- b) l'Assessore di riferimento o suo delegato scelto all'interno dell'Amministrazione Comunale;
- c) due rappresentanti del Consiglio Comunale di cui uno della maggioranza e uno della minoranza, designati dalla Conferenza dei Capigruppo Consiliari che diventano membri di diritto della Giunta esecutiva;
- d) due rappresentanti della Rete Scolastica, dei quali uno in rappresentanza della scuola dell'obbligo ed uno della scuola superiore, designati dai rispettivi organi competenti;
- e) un rappresentante delle Associazioni di volontariato, dalle stesse designato;
- f) un rappresentante delle Associazioni Combattentistiche e d'Arma, dalle stesse designato;
- g) un rappresentante delle Associazioni culturali, iscritte nell'Albo Comunale, dalle stesse designato;
- h) un rappresentante delle Associazioni sportive, iscritte nell'Albo Comunale, dalle stesse designato;
- i) un rappresentante delle Associazioni Economiche, dalle stesse designato;
- j) tre rappresentanti delle famiglie, individuati di volta in volta in quanto ospitanti le delegazioni in visita a Portogruaro;
- k) un rappresentante dei soci ordinari che intendano rendersi disponibili a collaborare volontariamente all'interno del Coordinamento;
- l) i Sindaci dei Comuni gemellati con Portogruaro o loro rappresentanti in loco dagli stessi designati.

Art. 8 - Giunta esecutiva

La Giunta esecutiva del Comitato sarà così composta:

- il Sindaco o suo delegato con funzioni di Presidente;
- l'Assessore di riferimento o suo delegato;
- due membri eletti dal Coordinamento dei Rappresentanti, uno dei quali fungerà da Vicepresidente;
- un Segretario indicato dal Sindaco fra i dipendenti del Comune in organico all'Ufficio Europa;

Sono membri di diritto due rappresentanti del Consiglio Comunale facenti parte del Coordinamento.

Art. 9 - Decadenza componenti

La decadenza di uno o più componenti del Coordinamento e della Giunta avverrà:

- a) per dimissioni;
- b) per assenza ingiustificata per più di 3 sedute consecutive;
- c) per nuova designazione delle Associazioni di appartenenza;
- d) per la richiesta della totalità degli altri membri.

La decadenza dalla qualità di socio ordinario avverrà:

- a) per dimissioni;
- b) per atteggiamenti contrari ai principi di cui al presente atto previa contestazione da parte della Giunta;
- c) per perdita dei requisiti soggettivi.

Funzionamento e competenze

Art. 10 - Assemblea dei soci

L'assemblea dei Soci è organo essenzialmente partecipativo e formativo di una cultura di solidarietà e sviluppo dei rapporti internazionali.

Essa è quindi un momento propedeutico all'attività del Comitato, in quanto sede di confronti e pertanto di educazione ai valori sopra detti.

Conseguentemente si riunisce, almeno due volte all'anno, in seduta ordinaria, per:

- esaminare e discutere il programma annuale predisposto dal Comitato e le sue eventuali successive variazioni ed integrazioni,
- dibattere e confrontarsi su tematiche inerenti i valori ispiratori del Comitato quale occasione di stimolo e crescita culturale.

Art. 11 - Coordinamento dei Rappresentanti

Il Coordinamento ha il compito di programmare, organizzare e coordinare le varie iniziative atte a rendere sempre più funzionali le attività del gemellaggio promosso dal Comune di Portogruaro con Enti territoriali di altri Paesi sulla base delle relative delibere del Consiglio comunale.

In particolare è di competenza del Coordinamento elaborare il programma delle iniziative rientranti nelle finalità di cui al precedente art. 1, e quindi sottoporlo al Comune per la sua approvazione.

Nella redazione del programma il Coordinamento dovrà tenere conto delle risorse disponibili fra quelle indicate al precedente art. 3.

Nel programma dovranno altresì essere inserite le iniziative che a giudizio del Coordinamento possano rientrare fra le finalità previste dall'art. 1, che autonomamente altri Soggetti, esponenti della società civile portogruarese, abbiano intenzione di realizzare con mezzi e risorse proprie e che siano state comunicate al Presidente del Comitato.

Nel programma sono altresì inserite di diritto tutte le iniziative che siano proposte dall'Amministrazione comunale.

L'inserimento dell'iniziativa nel programma annuale da titolo al patrocinio del Comune oltre che a beneficiare di eventuali contributi comunali o dei quali il Comune possa essere a sua volta il beneficiario.

Il programma predisposto dal Coordinamento così come le sue eventuali modifiche od integrazioni, salvo quanto stabilito al successivo comma, dovrà essere preventivamente illustrato all'Assemblea dei soci e quindi sottoposto all'approvazione del Consiglio comunale.

In caso di urgenza le modifiche o integrazioni saranno approvate rispettivamente dalla Giunta esecutiva del Comitato e dalla Giunta comunale dandone quindi comunicazione rispettivamente al Coordinamento ed al Consiglio Comunale entro i successivi 90 giorni.

Il Coordinamento si riunisce due volte all'anno in seduta ordinaria:

- entro il 30 settembre per proporre il programma relativo all'anno successivo all'approvazione del Consiglio Comunale;
- entro il 15 giugno dell'anno successivo, per la verifica del programma o per le sue eventuali modifiche o integrazioni, nonché per l'approvazione del consuntivo come predisposto dalla Giunta esecutiva, da inviare all'Amministrazione Comunale.

Il Coordinamento si riunisce in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente della Giunta esecutiva lo ritenga opportuno o lo chiedano cinque componenti.

Il Coordinamento si riunisce validamente in prima convocazione con la maggioranza dei componenti ed in seconda convocazione con almeno 5 componenti.

Art. 12 - Giunta esecutiva del Comitato

La Giunta esecutiva:

- attua i programmi formulati dal Comitato;
- esercita le competenze di cui al precedente art. 4 ed approva i rendiconti delle iniziative ivi previste trasmettendoli al Comune;
- mantiene contatti con l'Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa (AICCRE), alla quale il Comune di Portogruaro aderisce dal 1997 (giusta delibera del C.C. nr. 12/1997) e (se esistente) con la sua Federazione regionale;
- mantiene i contatti con altri Comitati italiani o territoriali relativamente ai gemellaggi;
- esprime proposte progettuali.

Nel suo ambito il Presidente esercita le seguenti funzioni:

- convoca e presiede la Giunta, il Coordinamento e l'Assemblea dei soci;
- ha la rappresentanza del Comitato nei confronti del Comune e/o dell'esterno;

- coadiuvato da altri componenti la Giunta esecutiva mantiene i contatti con i partners europei e non, per costruire normative comuni e/o concordare i programmi.

Il Presidente convoca la Giunta esecutiva ogni qualvolta lo ritenga opportuno o qualora lo chiedano formalmente tre componenti.

Per la validità delle sedute della Giunta esecutiva dovranno essere presenti almeno tre componenti.

Art. 13 - Convocazioni e votazioni

Le convocazioni del Coordinamento, dell'Assemblea e della Giunta esecutiva, con ordine del giorno, sono effettuate dal Sindaco o suo delegato.

Dovranno essere trasmesse almeno tre giorni prima della riunione per le sedute ordinarie.

Per motivate ragioni d'urgenza esse potranno però essere fatte senza preavviso e con qualsiasi mezzo.

Tutte le decisioni saranno prese dalla maggioranza fra i presenti; nell'eventualità di parità dei voti, prevale il voto del Presidente.

Le decisioni del Coordinamento, della Giunta e dell'Assemblea non sono comunque vincolanti per l'Amministrazione comunale.

Ruolo del Comune

Art. 14 - Attività amministrativa

Per le attività di carattere amministrativo e finanziario il Comitato si avvale dell'opera dell'ufficio del Comune addetto ai Gemellaggi, cui sono assegnate anche le funzioni connesse alla Segreteria del Comitato stesso.

Art. 15 - Locali

Gli organi del Comitato si riuniscono nei locali messi a disposizione gratuitamente dell'Amministrazione comunale e di ogni incontro dovrà essere redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 16 - Norme generali

Tutti gli organi del Comitato decadono con lo scioglimento del Consiglio Comunale e comunque rimangono in carica fino alla nomina del nuovo Comitato.

I componenti di qualsiasi organo del Comitato svolgono il loro incarico a titolo volontaristico e non percepiscono alcun emolumento.

Art. 17 - Attrezzature e altri beni

Le attrezzature e gli altri beni di cui il Comitato disponesse per le sue attività, vengono trasferiti all'Amministrazione comunale in caso di scioglimento del Comitato stesso.